

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

- n. 626, del 22 settembre 2003

FORESTE CACCIA E PESCA - "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) (Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8) (con allegati)".

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

VISTO

- l'art 121, 4° comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999. n. 1;

- la deliberazione di Giunta Regionale n.2554 del 22 agosto 2003 con la quale è stato approvato il "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)" ai sensi della Legge Regionale 10/4/1996, n. 8";

EMANA

il seguente regolamento:

"NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) (con allegati)"

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di uniformare la gestione programmata della caccia in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) della Regione Campania istituiti ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 10/04/1996, n. 8.

Art. 2

(Organi degli Ambiti Territoriali di Caccia)

1. Sono organi di ogni A.T.C.

a) Il Comitato di Gestione;

b) Il Presidente,

c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'eventuale nomina del Vice Presidente è conferita per elezione con le modalità previste per la nomina del Presidente.

Art. 3

(Comitato di Gestione: Composizione e natura giuridica)

1. I Comitati di Gestione sono organismi associativi privativi, che non hanno fini di lucro, ai quali è affidata la gestione degli A.T.C.. Si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata (di secondo grado) formati dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio, dagli Enti Locali e dalle Associazioni Agricole, Venatorie e di Protezione Ambientale. Al Comitato di Gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Le modalità di costituzione e la composizione del Comitato di Gestione di ogni A.T.C. è quella prevista al comma 4 dell'art. 36 della Legge Regionale 10/04/1996, n. 8.

3. Il Comitato resta in carica per cinque anni dall'insediamento ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza.

Art. 4

(Funzionamento del Comitato di Gestione)

1. Il Funzionamento del Comitato di Gestione è disciplinato da un regolamento interno che dovrà prevedere:

a) Compiti e modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C.;

b) Le forme di impiego del volontariato;

c) La tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione e consulenza di cui al comma 8 dell'art. 37 della Legge Regionale 8/96.

2. Il regolamento interno si uniforma in particolare ai seguenti principi:

a) Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza dei componenti, il presidente, e può costituire un ufficio di presidenza composto da un massimo di tre componenti eletti a maggioranza dei presenti, in apposita riunione convocata con all'O.d.G. l'elezione di tale struttura.

3. Il regolamento interno va predisposto entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento, approvato a maggioranza qualificata dal Comitato, trasmesso alla provincia maggiormente interessata territorialmente deve essere da questa ratificato entro i successivi

4. 60 giorni trascorsi i quali senza alcun provvedimento da parte dell'Amministrazione Provinciale il regolamento si intende convalidato.

5. Modifiche ed integrazioni al regolamento interno sono adottati con le medesime procedure.

6. La Provincia segnala alla Regione i casi di inerzia o inefficienza del Comitato per l'applicazione del disposto di cui al comma 9 dell'art. 36 della Legge Regionale 8/96.

Art. 5

(Decadenza)

1. I Componenti del Comitato di Gestione decadono per le seguenti cause:

a) A seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del Comitato;

b) Per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

2. Le cause di decadenza sono accertate, su segnalazione del Presidente del Comitato, dalla Provincia che provvede alla sostituzione.

Art. 6

(Compiti del Comitato di Gestione)

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 37 della Legge Regionale 8/96 al Comitato di Gestione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) Previa acquisizione delle domande pervenute alla Provincia ai sensi dell'art. 36, comma 2, della Legge Regionale 10/04/1996, n.8 decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti in base al numero fissato dalla Provincia ai sensi della lettera c), comma 1, dell'art. 38 della Legge Regionale 8/96 con le procedure per l'ammissione di cui al successivo art. 9.

b) Esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico provinciale;

c) Esprime parere obbligatorio per la Provincia sulle quote di partecipazione, anche diversa da quella economica, dei cacciatori alla gestione;

d) Trasmette alla Provincia ed alla Regione, entro il mese di giugno di ogni anno, i programmi di immissione di selvaggina di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 37 della Legge Regionale 8/96 che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, saranno realizzati dalla Regione o dall'Amministrazione Provinciale con i fondi di cui all'art. 40, comma 2, lett. a);

e) Coordina le attività relative alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale mediante lanci di selvaggina da ripopolamento prodotta da proprietari o conduttori di fondi rustici al fine della attribuzione degli incentivi economici di cui alla lett. a), comma 2, dell'art. 37 della Legge Regionale 8/96.

Art. 7

(Densità venatoria degli A.T.C.)

1. Il numero di cacciatori ammissibili in ogni A.T.C. non potrà superare il numero di cacciatori consentito dall'indice di densità venatoria stabilito nel piano faunistico regionale venatorio vigente aumentato del 10%.

2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, entro il 30 novembre di ciascun anno può variare tale indice in base al variare del numero dei cacciatori e della superficie utile alla caccia.

3. Tenendo conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie, l'indice di densità venatoria è determinato dal rapporto tra numero di cacciatori ammissibili e superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari.

Art. 8

(Residenza venatoria e reciprocità venatoria)

1. Ciascun cacciatore residente in Campania ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione (art. 14, comma 5, L. 157/92 e L.R.8/96, art.36, comma 2).

Tale iscrizione determina la residenza venatoria del cacciatore.

Lo stesso cacciatore può altresì ottenere l'iscrizione ad un altro A.T.C. della Regione, nei limiti della disponibilità di posti (art.36, comma 2, L.R.8/96 e art. 14, comma 5, L. 157/92), secondo le modalità previste dal successivo art. 9.

2. L'iscrizione ad altro A.T.C. oltre quello di residenza venatoria comporta il pagamento della relativa quota di ammissione.

3. Oltre la possibilità di cui ai commi 1 e 2, a ciascun cacciatore residente in Campania è consentito l'esercizio venatorio alla sola selvaggina migratoria negli A.T.C. della Campania confinanti con l'A.T.C. di residenza venatoria, per un numero massimo di venti giornate ai sensi dell'art.37, comma 7, della L.R.8/96. Il cacciatore, contestualmente all'istanza per la residenza venatoria, fa richiesta al CO.GE. dell'A.T.C. prescelto di autorizzazione all'esercizio della caccia in regime di "reciprocità" indicando il periodo prescelto.

4. Ogni A.T.C., al fine di salvaguardare l'indice di densità venatoria, concederà le autorizzazioni, dandone notizia all'A.T.C. di residenza venatoria del richiedente specificando il numero delle giornate concesse.

5. Il numero complessivo delle giornate concedibili, comunque, non potrà essere superiore al numero delle giornate concesse ai propri iscritti che hanno fatto richiesta di reciprocità per l'A.T.C. di provenienza del richiedente.

6. Le giornate di caccia di cui ai commi 3 e 4, vanno annotate nel tesserino regionale nelle apposite caselle delle giornate "in reciprocità" con la sigla della provincia in cui ricade l'A.T.C..

7. Per la concessione della reciprocità, in caso di richieste non tutte ammissibili, si applicano i criteri di priorità previsti per la concessione del "secondo A.T.C..".

Art. 9

(Procedure per l'ammissione negli A.T.C.)

1. Coloro che intendono iscriversi ad un A.T.C. della Campania devono farne richiesta ad una sola provincia entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annata venatoria cui si riferisce indicando gli A.T.C. della Campania in ordine di preferenza.

2. La Provincia trasmette all'A.T.C. o agli A.T.C. di propria competenza le domande nel numero precedentemente determinato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera c). Le istanze in soprannumero saranno invece trasmesse all'A.T.C. competente, secondo l'ordine di preferenza indicata dal cacciatore, dandone notizia all'interessato.

3. I termini di presentazione delle domande non si applicano per chi consegue o rinnova la licenza successivamente a tali date.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, concluso l'iter delle iscrizioni come residenza venatoria, ciascun A.T.C., comunica all'interessato l'ammissione.

5. L'ammissione dei cacciatori, nel numero consentito, terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) cacciatori residenti nell'area dell'A.T.C.;
- b) cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;
- c) cacciatori residenti in provincia di Napoli nati nell'area dell'A.T.C.;
- d) cacciatori residenti in provincia di Napoli;
- e) cacciatori residenti nelle altre province della Campania;
- f) in base alla data e l'ora di presentazione dell'istanza.

6. L'istanza per l'ammissione in altri A.T.C. senza residenza venatoria vanno prodotte al Comitato di Gestione (CO.GE.) dell'A.T.C. prescelto distintamente da quelle presentate per la residenza venatoria e saranno esaminate dai Comitati di Gestione degli A.T.C. dopo l'assegnazione delle residenze venatorie e se si determina capienza nell'ambito dell'indice di densità determinato in precedenza per ciascun Ambito.

7. Per la concessione del secondo ambito, nel numero massimo consentito dal rispetto dell'indice di densità venatoria, si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) - cacciatori con residenza anagrafica nell'area dell'A.T.C. e residenza venatoria in A.T.C. confinante;
- b) - cacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'area dell'A.T.C.;
- c) - cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in A.T.C. confinanti;
- d) - cacciatori nati nell'area dell'A.T.C. e residenti in provincia di Napoli;
- e) - cacciatori residenti in provincia di Napoli;
- f) - cacciatori residenti nelle altre province della Campania;
- g) - base alla data di presentazione della domanda.

8. L'istanza per l'ammissione in A.T.C. come residenza venatoria va formulata alla Amministrazione Provinciale sul modello unico per tutti gli A.T.C. (allegato 1) mentre quella per il secondo Ambito (art. 14, comma 5, L. 157/92 e art.36, comma 2, L.R.8/96) va prodotta al CO.GE. dell'A.T.C. prescelto secondo il modello unico predisposto (allegato 2).

9. Entro il 31 maggio ogni A.T.C. comunica agli interessati le ammissioni non ascrivibili alla residenza venatoria dandone notizia anche ai rispettivi A.T.C. di residenza venatoria.

10. Le istanze difformi sono considerate non valide ed annullate d'ufficio senza obbligo di dame comunicazione all'interessato.

11. Il mancato accoglimento della domanda, escluso il caso di cui al comma precedente, deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente se ravvisa violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento.

12. La Provincia deve dare risposta entro sessanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'iter delle istanze per l'assegnazione della residenza venatoria e ciò al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria.

13. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., redatti in ordine alfabetico e distinti a seconda che siano a titolo di residenza venatoria o come secondo A.T.C., sono trasmessi a tutti i comitati di gestione ed alla Regione Campania entro il 30 giugno di ogni anno.

14. Per i cacciatori la cui residenza venatoria coincide con la residenza anagrafica, negli anni successivi alla prima iscrizione, con l'acquisizione perciò della residenza venatoria, la richiesta di ammissione si intende reiterata se l'interessato versa la quota di ammissione e ne informa la provincia entro il mese di gennaio.

15. In, ogni A.T.C. va riservata una quota del 5% della disponibilità complessiva a cacciatori non residenti in Campania.

16. I posti non attribuiti per tale riserva vanno assegnati a richiedenti altrimenti esclusi.

Art. 10

(Tesserino venatorio)

1. Gli incaricati della distribuzione dei tesserini regionali di caccia provvedono ad annotare, nell'apposito spazio sul tesserino, l'A.T.C. di residenza venatoria e l'eventuale altro A.T.C. attribuito ad esibizione da parte del cacciatore della comunicazione di ammissione rilasciata dal competente A.T.C. e della ricevuta relativa al versamento dell'eventuale contributo economico.

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Le norme relative al bilancio dell'A.T.C. sono quelle previste ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 37 della Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8.

2. Il fondo di dotazione finanziaria di cui il Comitato di gestione dell'A.T.C. può disporre è costituito:

- a) dalle quote versate dai cacciatori iscritti all'A.T.C.;

- b) eventuali finanziamenti erogati da altri Enti;
- c) contributi o finanziamenti erogati in applicazione di leggi comunitarie, nazionali o regionali;
- d) lasciti o donazioni.

3. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;

b) spese di funzionamento propriamente dette:

1) spese per strumenti e mezzi tecnici;

2) cancelleria e stampati informativi;

3) spese di funzionamento dell'organo di gestione ivi compreso un compenso ai componenti il Comitato di gestione incluso il segretario per ogni giornata di riunione che nell'anno non potranno essere più di 20. Il compenso, per ogni giornata di riunione o di interventi sul territorio, non può superare quello previsto al comma 5, dell'art. 8 della Legge Regionale 5/99. Non sono consentiti compensi per sottoarticolazioni del Comitato mentre è consentito prevedere una maggiorazione fino al 25% per il Presidente ed al 10% per l'Ufficio di Presidenza;

4) Spese per il collegio dei revisori dei conti secondo tariffe.

4. Spese di investimento:

a) Spese di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 37 della Legge Regionale 10/04/1996, n.8;

b) Spese per incentivi di cui al comma 2 dell'art. 37 della Legge Regionale 8/96.

Art. 12

(Personale)

1. I Comitati di gestione possono richiedere, per il loro funzionamento, agli Enti territorialmente interessati alla gestione, il distacco temporaneo presso le proprie strutture di personale tecnico e/o amministrativo in aggiunta al supporto tecnico/amministrativo di cui al comma 8 dell'art. 36 della Legge Regionale 8/96. Gli oneri per tali prestazioni restano a carico dell'Ente di appartenenza.

2. I comitati di gestione non possono instaurare alcun rapporto di lavoro fatte salve le possibilità di collaborazione, tramite convenzioni, previste dalla Legge Regionale 8/96.

Art. 13

(Procedure per gli approvvigionamenti)

1. Alle forniture ed alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata o licitazione privata secondo le seguenti modalità:

a) per le forniture e prestazioni di importo inferiore a E 2500,00 e per le quali ricorrono motivi di urgenza, il Presidente del Comitato o un componente dell'Ufficio di presidenza delegato dal Presidente provvede a contattare almeno tre ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione. I preventivi sono sottoposti dal Presidente all'esame ed approvazione dell'Ufficio di presidenza per la scelta e l'autorizzazione dell'acquisto o all'affidamento della prestazione.

b) Per le forniture o prestazione di importo superiore a E 2.500,00 e fino a E. 10.000,00 il Presidente del comitato o suo delegato, previa pubblicazione del bando all'Albo pretorio del Comune capoluogo di Provincia ed ogni forma di pubblicità utile ad acquisire un numero sufficiente di ditte idonee a fornire prestazione o ad effettuare la fornitura, provvede ad inviare lettera di invito a tutte le ditte individuate ed approvate dal CO.GE., specificando natura e modalità della fornitura o prestazione ed indicando un termine per l'inoltro dell'offerta. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con ceralacca, nonché firmata sui lembi di chiusura contenente all'esterno la dicitura "OFFERTA RELATIVA A". L'apertura delle buste dovrà avvenire in seduta valida del Comitato di gestione. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente per qualità e prezzo valido e rispondente alla richiesta.

c) Per le forniture o prestazioni di importo superiore a E. 10.000,00 si provvederà con licitazione privata da espletarsi ai sensi della normativa vigente.

L'aggiudicazione dovrà essere approvata dal comitato.

Art. 14

(Verifica e liquidazione delle fatture)

1. Esperita la trattativa privata o la licitazione privata con le modalità di cui all'art. 13 verrà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria dell'avvenuta aggiudicazione.
2. Il Presidente o altro membro del comitato di gestione da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura e della prestazione.
3. Nel caso che si siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze qualitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.
4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ne ordina il pagamento e l'annotazione nelle scritture contabili.

Art. 15

(Servizio di cassa)

1. Al fine di garantire le spese minime per le quali non è conveniente seguire le procedure di cui agli artt. 13 e 14, il Presidente o altro membro del Comitato da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore a E. 1.000,00.
2. All'esaurimento di detta somma verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti spese di bilancio.
3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo di gestione.

Art. 16

(Pagamenti)

1. I Pagamenti vengono disposti dal Presidente con emissioni di appositi mandati presso il Tesoriere della Provincia su apposito conto corrente bancario intestato all'A.T.C. nell'ambito delle disponibilità finanziarie, dopo aver verificato la regolarità delle forniture o prestazioni.

Art. 17

(Norme transitorie e rinvii)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alla Legge Regionale 10 aprile 1996, n.8.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

22 settembre 2003

Bassolino

AII' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Ufficio Caccia di

Oggetto: Domanda per l'ammissione all'A.T.C. - Annata venatoria 200___/200___.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ PV (__)
e residente in _____ PV. (__) C.A.P.° _____ ,
alla via _____ ,
Tel.n. _____ - in possesso di regolare licenza di caccia n° _____ rilasciata dalla Questura
di _____ , in data _____.

consapevole delle proprie responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.5 della
Legge 4.1.1968, n.15, ai sensi della Legge 127/97.

DICHARA

- | | | |
|---|----|----|
| a) di essere residente nell'area dell'A.T.C. | SI | NO |
| b) di essere proprietario o conduttore di fondo ricadente nell'area dell'A.T.C.
Comune _____ foglio _____ Part. _____ Sup. _____ | SI | NO |
| c) di essere residente in provincia di Napoli nato nell'area dell'A.T.C. | SI | NO |
| d) di essere residente nella provincia di Napoli | SI | NO |
| e) di essere residente nelle altre province della Campania nato nell'area dell'A.T.C. | SI | NO |
| f) di essere residente nelle altre province della Campania. | | |

DICHARA altresì,

di voler effettuare le giornate consentite ai sensi dell'art.37, comma 7, della L.R.8/96 e dell'art.8, comma 3, del
Nuovo Regolamento per la gestione degli A.T.C., nei seguenti A.T.C.: _____
nei seguenti perdi: _____ ; _____ ; _____ ; _____

CHIEDE

di essere ammesso con residenza venatoria, per la stagione venatoria 200___/200___ , all' Ambito Territoriale di
Caccia di _____.

In caso di ammissione s'impegna:

- ad effettuare il versamento del contributo di accesso all'A.T.C. in cui è ammesso;
- ad osservare le norme legislative e regolamentari della Regione Campania e le disposizioni particolari dell'Amministrazione Provinciale e dell'organo di gestione dell'A.T.C..

In caso di non ammissione presso il primo Ambito prescelto

il sottoscritto CHIEDE, ai sensi del comma 2 dell'art.9 del regolamento di gestione relativo agli A.T.C., l'ammissione in
altro Ambito secondo il seguente ordine di preferenza:

2° A.T.C. _____ ; 3° A.T.C. _____ ;

4° A.T.C. _____ ; 5° A.T.C. _____ ;

Con osservanza,

_____ li _____

_____ (firma leggibile)

NOTE: Si ricorda che la domanda va inoltrata esclusivamente alla Provincia scelta come prima preferenza per l'acquisizione della "residenza venatoria". Ai fini dell'ammissione si terrà conto dei criteri di priorità previsti al comma 6 dell'art.9 del "regolamento di gestione relativo agli A.T.C."

Si ricorda ancora che la presentazione di più domande di ammissione a diverse province vengono considerate "difformi" rispetto al regolamento e pertanto, ai sensi del comma 8 dell'art.9 del regolamento stesso, annullate d'ufficio.

AI COMITATO DI GESTIONE DELL'A.T.C.
c/o AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Ufficio Caccia di _____

Oggetto: Domanda per l'ammissione al 2° A.T.C. - Annata venatoria 200_/200_.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ PV (__)
e residente in _____ PV. (__) C.A.P.° _____ ,
alla via _____ ,
Tel.n. _____ - in possesso di regolare licenza di caccia n° _____ rilasciata dalla Questura
di _____ , in data _____.

consapevole delle proprie responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.5 della Legge
4.1.1968, n.15, ai sensi della Legge 127/97.

DICHIARA

- a) di essere residente nell'area dell'A.T.C. e residenza venatoria nell'A.T.C. di _____ SI NO
- b) di essere proprietario o conduttore di fondo ricadente nell'area dell'A.T.C.
Comune _____ foglio _____ Part. _____ Sup. _____ SI NO
- c) di essere nato nell'area dell'A.T.C. (_____) e residente in A.T.C. confinante (_____) SI NO
- d) di essere residente in provincia di Napoli nato nell'area dell'A.T.C. SI NO
- e) di essere residente nella provincia di Napoli _____ SI NO
- f) di essere residente nelle altre province della Campania nato nell'area dell'A.T.C. SI NO
- g) di essere residente nelle altre province della Campania _____ SI NO

CHIEDE

l'ammissione, per la stagione venatoria 200_ /200_ , a codesto Ambito Territoriale di Caccia come 2° A.T.C.:

In caso di ammissione s'impegna:

- a) ad effettuare il versamento del contributo di accesso all'A.T.C.;
- b) ad osservare le norme legislative e regolamentari della Regione Campania e le disposizioni particolari dell'Amministrazione Provinciali e dell'organo di gestione dell'A.T.C..

Con osservanza,

_____ li _____

(firma leggibile)

NOTE: Si ricorda che la domanda va inoltrata esclusivamente al Comitato di Gestione dell'A.T.C. presso la Provincia scelta come 2° A.T.C. "senza residenza venatoria". Ai fini dell'ammissione si terrà conto dei criteri di priorità previsti al comma 6 dell'art.9 del "regolamento di gestione relativo agli A.T.C."